



COMUNE DI SIENA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 29/11/2022 N° 479

OGGETTO: PALIO 17 AGOSTO 2022 – PROCEDIMENTO A CARICO DEL FANTINO STEFANO PIRAS DETTO SCANGEIO.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno **ventinove** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **15:00**.

| Nome | Presente | Assente |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| DE MOSSI LUIGI | Si | |
| CORSI ANDREA | Si | |
| CAPITANI MICHELE | | Si |
| APPOLLONI FRANCESCA | Si | |
| COLELLA ALBINO PASQUALE | Si | |
| BIONDI SANTI CLIO | Si | |
| FATTORINI STEFANIA | Si | |
| BUZZICHELLI SILVIA | | Si |
| FAZZI LUCIANO | | Si |
| BENINI PAOLO | Si | |

Totale presenti: 7

Presidente della seduta:
Partecipa il Vice Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Gianluca Pocci

OGGETTO: PALIO 17 AGOSTO 2022 – PROCEDIMENTO A CARICO DEL FANTINO STEFANO PIRAS DETTO SCANGEO.

LA GIUNTA COMUNALE

- -

Preso atto che:

- con atto n. 101, prot. n.87667, del 24 ottobre 2022, l'Assessore Delegato (d'ora in avanti A.D.), in tal ruolo designato dal Decreto del Sindaco n. 23 del 28 aprile c.a., ha formulato addebito di contestazione al fantino Stefano Piras detto Scangeo (d'ora in avanti Scangeo), in base all'art. 99 co. 2 del Regolamento per il Palio (d'ora in avanti Regolamento);
- Scangeo ha provveduto, nei tempi previsti dal Regolamento, a presentare memoria a propria difesa (prot. n. 89417);
- l'A.D. con atto n. 116, prot. n. 92785, del 14 novembre 2022, ha provveduto a proporre procedimento sanzionatorio nei confronti di Scangeo;
- gli atti sopracitati n. 101 e n. 116 fanno parte integrante della presente deliberazione;
- Scangeo ha ritenuto di avvalersi di quanto disposto dal co. 6 dell'art. 99 presentando proprie memorie difensive in data 24 novembre 2022 prot. n. 96135.

Considerato che Scangeo ha suddiviso la sua memoria, con video allegato, in tre dettagliati punti di cui di seguito:

a) nel primo punto dal titolo "Sul ruolo del fantino del Palio di Siena", Scangeo ha precisato di non aver "mai inteso addossare ad altri alcuna mia (asserita ma qui contestata) responsabilità, mi limito ad evidenziare ... che ... il cavallo non è...un automa, ma un essere vivente ... ha una propria indole, un proprio temperamento, ... un proprio stato emotivo ... che concorrono a determinare le reazioni dell'animale ... non sempre gestibili oppure lo sono con difficoltà da parte del fantino";

b) nel secondo punto dal titolo "Sull'esatta ricostruzione delle fasi della mossa", Scangeo non ha condiviso "l'utilizzo del verbo cercare" che "allude a una condotta ... dolosa ... orientata ... a conseguire un determinato scopo ... quello (di) ottenere un posto non consentito ... il sottoscritto non ha tenuto ... una siffatta condotta ... tant'è che né il Mossiere mi ha mai richiamato ... né i Deputati ... e gli Ispettori ... hanno mosso un qualche rilievo ... nei miei riguardi ... L'assenza del benché minimo richiamo non può che essere intesa come corroborativa dell'assoluta correttezza e regolarità del mio comportamento". Proseguendo Scangeo afferma "l'Assessore ... è tenuto a proporre sanzioni esclusivamente sulla scorta della Relazione dei Deputati" che "segnalano le situazioni che debbono essere attenzionate all'Assessore ... perimetrando così in modo vincolante il thema decidendum ... Esula ... dalla sfera di competenza dell'Assessore la possibilità di prendere in considerazione a fini sanzionatori situazioni ulteriori e diverse da quelle espressamente indicate come meritevoli di valutazione da parte dei Deputati":

b1) Scangeo, in merito alle fasi della mossa, sostiene che la sua condotta "si sarebbe protratta per tutte le fasi della mossa" ed elabora, attraverso il filmato che ha fatto parte dell'ordinanza A.D. n. 101 del 24 ottobre u.s., un'interessante cronologia delle stesse fasi da cui emergerebbe il suo comportamento tra i canapi. "La mossa – sostiene Scangeo- può essere suddivisa in tre fasi: la prima ... va dal primo ingresso ... fino

all'uscita ... disposta dal Sig. Mossiere; la seconda ... va dal secondo ingresso ... alla prima ... mossa giudicata non valida la terza va dal terzo ... ingresso ... fino alla mossa reputata valida ... nella prima fase mi trovo all'interno dei canapi per 48 secondi; nella seconda ... per circa minuti 1 e secondi 15 ... nella terza ... per circa 42 secondi. Complessivamente ... sono rimasto all'interno dei canapi per circa minuti 2 e secondi 45 ... stando alla ricostruzione dell'Assessore ... avrei cercato di ottenere un posto non consentito per tutti i 2 minuti e 45 secondi ... così non è stato ... Prima fase. Riesco a conservare il mio posto ... per 16 secondi. Seconda fase. Rimango al mio posto ... per 24 secondi. Terza fase. Riesco a rimanere al mio posto ... per 42 secondi. Riepilogando, ho conservato il mio posto per complessivi minuti 1 e secondi 12”;

c) nel terzo punto dal titolo “Sulla eccessiva e irragionevolezza della sanzione proposta nei miei confronti” Scangeo ha insistito nel definire “la proposta sanzionatoria ... eccessiva ... gravosa e dunque ingiusta L'esercizio della potestà sanzionatoria dovrebbe aver luogo ... tenendo in debito conto due principi fondamentali per garantire la proporzionalità, la coerenza, la ragionevolezza e dunque ... il principio di uguaglianza ... (che) è quel principio alla stregua del quale le situazioni uguali devono essere trattate in modo uguale ... Il secondo principio ... mira a garantire la ragionevole calcolabilità della sanzione nel senso che il destinatario ... deve essere posto nelle condizioni di conoscere ex ante quale sarà il capo di punizione cui andrà incontro ... Tale principio ... viene ... implementato attribuendo un valore peculiare al precedente, come del resto si evince con chiarezza dall'art. 99 bis ... ritengo che ... l'Assessore ... non abbia fatto buon governo né del principio di uguaglianza né del principio di prevedibilità della sanzione”;

c1) Scangeo, nel sostenere di non essere “mai stato richiamato dal Sig. Mossiere, né i Deputati ... e gli Ispettori ... hanno ritenuto di muovere nei miei riguardi un qualche rilievo critico; non ho mai danneggiato e/o ostacolato altri fantini e/o determinato una alterazione dell'ordine pubblico; sono partito dalla posizione avuta in sorte”, ha enumerato, e sottoposto all'attenzione della G.C., un sostanzioso elenco di ordinanze e delibere nelle quali, con i relativi commenti, ha fatto emergere, a suo giudizio, una disparità di trattamento sanzionatorio;

d) Scangeo chiede di essere assolto “da ogni e qualsivoglia infrazione regolamentare” o “in via subordinata, erogare ... la sanzione della diffida”.

La Giunta Comunale (d'ora in avanti G.C.) rileva che:

1) in premessa appare necessario evidenziare come l'esame disciplinare degli episodi, che si pongono in contrasto con le norme del Regolamento, assume una connotazione tale da consentire all'Amministrazione Comunale un esame e una valutazione che risponda esclusivamente alla logica “paliesca”. Detta premessa serve a sgombrare il terreno da tutte quelle argomentazioni proprie degli ordinari principi e regole che disciplinano il consueto procedimento in qualunque sede;

2) sul punto a) appare apprezzabile il contenuto di Scangeo sul cavallo in quanto “essere vivente”; nel suo foglio di discolpe all'ordinanza n. 101 dell'A.D. Scangeo ha con continuità richiamato “le azioni di contrasto subite da altri”, così come asserito dall'A.D.;

3) sul punto b) la G.C. ha scrupolosamente controllato a più riprese il filmato prodotto da Scangeo ed è dovuta ricorrere più volte al suo esame in quanto il contenuto della memoria di Scangeo è nettamente in contrasto con le immagini di quel filmato prodotto dallo stesso Scangeo;

3a) il verbo “cercare” usato dall'A.D. è perfettamente corrispondente al comportamento tenuto da Scangeo in tutti i tre ingressi effettuati in occasione della mossa del Palio; il significato del verbo è proprio quello sottolineato da Scangeo: ottenere un

posto non consentito. In realtà è quello che Scangeo ha fatto;

3b) vero è che Scangeo non sia mai stato richiamato dal Mossiere, o fatto rilievo da parte dei Deputati della Festa e/o degli Ispettori di Pista; ma è anche vero che, come ha stabilito la G.C. con propria deliberazione n. 419 del 29.11.2019, l'azione di proposta sanzionatoria da parte dell'A.D. risulti conforme alle disposizioni normative;

3c) l'A.D. non ha commesso alcuna infrazione procedimentale nel formulare, con l'ordinanza n. 101, richiesta di discolpe e allegando all'atto il filmato delle fasi della mossa del Palio; proprio in riferimento alla deliberazione citata nel precedente punto 3b) l'A.D., è in grado di formulare proposte di sanzione anche senza essere vincolato dal thema decidendum; il filmato è corpo della Relazione;

3d) apprezzabile la ricostruzione cronometrica delle fasi della mossa da parte di Scangeo, ma tale ricostruzione non solo non risulta veritiera, ma porta la G.C. a confermare senza alcun dubbio ciò che ha sostenuto, motivato e proposto l'A.D. nella sua ordinanza n. 116;

3e) dal filmato analizzato si annota che Scangeo ha sempre cercato di collocarsi al di sotto della Tartuca a fianco della Civetta, sin dal primo ingresso tra i canapi e senza mai dare l'impressione di riprendere la posizione toccatagli in sorte, vale a dire l'ottava. Anche nella seconda fase della mossa non staziona all'ottavo posto, ma si pone, scambiandosi con la Lupa, al nono. Nel terzo ed ultimo allineamento si pone immediatamente, e per tutto il tempo, al di sotto della Tartuca e accanto alla Civetta. Il fatto che la Tartuca si sia sfilata dall'allineamento non significa che Scangeo sia partito dal suo posto, proprio perché è lui stesso che volontariamente, e senza mai accennare a riprendere la posizione dovuta, si è inserito arbitrariamente accanto alla Civetta senza mai allontanarsi;

3f) mai nella sua memoria Scangeo ha fatto riferimento alla posizione della Tartuca, anche quando questa si è allontanata dal canape; per cui non è sostenibile l'affermazione che Scangeo sia partito dalla posizione avuta in sorte;

4) sul punto c) la G.C. è convinta che l'azione dell'A.D., così come evidenziato da Scangeo, sia stata oltremodo corretta e coerente con i provvedimenti assunti dall'attuale gestione Amministrativa; sono sempre stati tenuti in evidenza i principi che Scangeo ha saputo elencare; a tal scopo occorre richiamarsi al precedente punto 1)

4a) sia l'A.D. che la G.C. non hanno facoltà di non applicare quanto disposto dal co. 1 dell'art. 99 e, pertanto, sono vincolati a seguirne le indicazioni nella valutazione delle situazioni contrarie alle disposizioni normative contenute nel Regolamento;

4b) opportuno anche evidenziare il fatto che, se Scangeo avesse "danneggiato e/o ostacolato altri fantini e/o determinato una alterazione dell'ordine pubblico", la richiesta di discolpe e la proposta di sanzione da parte dell'A.D. avrebbero assunto ben altri indirizzi sanzionatori.

Riassumendo:

i) Scangeo non ha offerto una memoria diversa nella sua architettura di quella presentata all'A.D.; sono venute a mancare considerazioni che, in qualsiasi maniera, potessero produrre da parte della G.C. un accoglimento alle sue tesi;

ii) l'accurata e ripetuta visione del filmato, prodotto da Scangeo, ha convinto la G.C. che la proposta avanzata dall'A.D. risulta inoppugnabile.

Concludendo:

- visto l'art. 99 del Regolamento per il Palio;

- acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, co. 1 del d. lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

- ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d. lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa a scrutinio segreto;

DELIBERA

1. di far propria la proposta formulata dall'Assessore Delegato, di cui all'ordinanza n. 116 sopra richiamata ed a cui si rimanda in modo integrale e sostanziale;
2. di sanzionare con **una (1) ammonizione** il fantino Stefano Piras detto Scangeo, ai sensi dell'art. 99, per le motivazioni contenute nell'ordinanza 101 sopra richiamata;
3. di notificare la presente deliberazione al fantino Stefano Piras detto Scangeo ai sensi dell'art. 99 co. 8 del Regolamento per il Palio;
4. di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 99;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto:

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott. Gianluca Pocci

Il Sindaco
f.to Avv. Luigi De Mossi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Vice Segretario Generale
Dott. Gianluca Pocci

Siena, li 04/01/2023

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to Dott. Gianluca Pocci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio; Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, li 04/01/2023

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott. Gianluca Pocci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 04/01/2023

Siena, li 04/01/2023

Il Messo Comunale
ANTONIETTI DUCCIO